



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

10090 ROSTA – P.IVA 01679120012

Ufficio scuola 011-956.88.16 – fax: 011-954.00.38

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Ufficio scuola

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO INFANZIA E PRIMARIA

CIG: 9116512FAE

ANNI 2022 – 2023-2024

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO
- ART. 3 – DURATA
- ART. 4 – AMMONTARE DELLA CONCESSIONE
- ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 7 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
- ART. 8 – PERSONALE
- ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
- ART. 10 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA
- Art. 11 – REFERENTE
- ART. 12 - PROGRAMMA ATTIVITA' PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI (Scuola dell'Infanzia)
- ART. 13 - PROGRAMMA ATTIVITA' PER I BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI (Scuola primaria)
- ART. 14 – SUB APPALTO
- ART. 15 – RESPONSABILITÀ
- ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- ART. 17 - CONTROLLI, VIGILANZA E PENALITÀ
- ART. 18 – D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
- ART. 19 – GARANZIE
- ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 21 – FORO COMPETENTE
- ART. 22 – SPESE

Allegato:

Allegato 1) ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione del servizio di centro estivo diretto ai minori in età compresa tra i 3 e gli 11 anni da realizzarsi nei locali scolastici messi a disposizione dal Comune di Rosta e di seguito indicati:

- per i bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni → Scuola dell'Infanzia "E. Morante" via Bucet n. 20.;
- per i partecipanti in età compresa tra i 6 e gli 11 anni → Plesso scolastico di via Bastone n. 34.

Per tutti gli iscritti le attività si svolgeranno in orario minimo dalle ore 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì, per tutta la durata del Centro Estivo, fatta salva la possibilità per il concessionario di prolungamento dello stesso in entrata e uscita e/o di attivazione di articolazioni a tempo ridotto.

La durata minima sarà di quattro settimane per la scuola dell'infanzia e di sette settimane per la scuola primaria, con attivazione nella settimana successiva alla chiusura scolastica e con facoltà di prolungamento del servizio o di attivazione in ulteriori periodi.

Non si esclude, inoltre, l'iscrizione al Centro estivo di eventuali bambini diversamente abili, per i quali sarà attivata dal Comune in accordo con il Consorzio Ovest Solidale un'assistenza specifica nella effettuazione delle attività previste dal programma, finalizzata al loro completo inserimento nell'ambito dei gruppi. Nel caso, eventuale e residuale, il Consorzio Ovest Solidale non fornisca più l'assistenza specifica il concessionario dovrà provvedere all'assunzione del relativo personale per garantire l'assistenza agli utenti disabili iscritti.

Si prevedono attività sportive varie, tornei, attività ludiche in autonomia e strutturate, attività manuali gite, escursioni ed attività in piscina o parchi acquatici.

ART. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Centro Estivo si propone quale servizio educativo con un importante ruolo di sostegno sociale alle famiglie durante il periodo estivo e quale opportunità di offerta di spazi e di proposte per sviluppare nei minori la creatività, la motricità, la coordinazione corporea, lo spirito di avventura, l'interesse per le attività espressive ed educative e l'esplorazione del territorio comunale circostante.

Nell'organizzazione delle attività, gli operatori, invitati a presentare offerta, dovranno tener conto del contesto sociale, delle fasce di età e dei bisogni dell'utenza.

ART. 3 – DURATA

Il contratto di concessione ha durata di tre anni: 2022, 2023 e 2024.

L'Amministrazione si riserva, in caso di comprovata urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 19 e delle polizze assicurative di cui all'art. 7.

ART. 4 – AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

L'importo stimato della concessione ammonta ad €. 59.175,00 (oltre IVA secondo l'aliquota applicata dal concessionario) per l'intera durata contrattuale, calcolato sulla base delle presenze al centro estivo come di seguito così quantificato:

- Numero medio presunto di 93 iscritti presso il centro estivo infanzia alla Tariffa base: €. 75,00, €. 6.975,00 per anno;
 - Numero medio presunto di 170 iscritti centro estivo primaria alla Tariffa base: € 75,00, € 12.750,00 per anno;
- corrispondente ad un importo di €. 59.175,00 (oltre IVA secondo l'aliquota applicata dal concessionario) per l'intera durata della concessione.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente servizio è affidato nella modalità della concessione e pertanto, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi agli utenti, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

Nessun onere economico permarrà quindi in capo all'Amministrazione, eccettuati alcuni oneri accessori relativi alla manutenzione degli immobili e al pagamento dei consumi per le utenze.

Il concessionario non verserà alcun canone all'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dei locali, ma riscuoterà in proprio le rette dovute dalle famiglie degli utenti e il cui importo sarà definito in sede di gara in base allo sconto applicato sull'importo a base d'asta di seguito indicati (a cui si aggiungerà l'aliquota IVA applicata dal concessionario):

Costo settimanale a base d'asta €. 75,00 (comprensivo della quota mensa e del trasporto per le uscite didattiche, per la fascia oraria 8:00-17:00).

Le rette di iscritti diversamente abili sono quantificate nella misura del costo del pasto settimanale e della quota assicurativa, stante l'attribuzione, ai suddetti soggetti, di educatori/operatori assegnati e finanziati dal Consorzio Ovest Solidale. Nel caso in cui l'assistenza dovesse essere fornita dal concessionario la tariffa sarà equiparata agli altri utenti del servizio.

Le rette saranno versate dalle famiglie direttamente al Concessionario, secondo le modalità da quest'ultimo previste e comunicate agli utenti.

Il concessionario dovrà applicare riduzioni del 20% sulla tariffa del secondo utente del servizio, appartenente allo stesso nucleo familiare e del 30% sulla tariffa del terzo utente appartenente allo stesso nucleo familiare, nonché potrà prevedere, per i bambini, non residenti, una quota percentuale di maggiorazione nella misura massima del 20%.

E' facoltà del concessionario prevedere tariffe differenziate in base a diverse articolazioni orarie e di inserire un servizio di pre e/o di post centro estivo.

ART. 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

L'aggiudicazione avverrà in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, lett. b) del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo la procedura e le modalità dettagliate nella lettera di invito.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica max 70

Offerta economica max 30

TOTALE 100

Con riferimento all'offerta tecnica i **dettagli inerenti l'attribuzione del punteggio sono indicati nell'allegato 1) del presente capitolato.**

Verranno esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non avranno ottenuto complessivamente almeno 35 (trentacinque) punti tecnici.

Per l'offerta economica si utilizza la formula a proporzionalità inversa (interdipendente) in funzione del prezzo: si assegna il punteggio massimo (30 punti) all'offerta con il costo settimanale a carico dell'utente più basso rispetto a quello posto a base di gara, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

$$X = 30 * \frac{Po}{Pi}$$

ove:

X = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo

Po = Costo utente più basso

Pi = Costo utente offerto dal concorrente i-esimo

Le offerte saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del Codice, che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di tre membri, esperti nello specifico

settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 comma 9) del Codice dei Contratti.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

A parità di punteggio, sarà preferito l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel progetto tecnico e nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga solo un'offerta valida e congrua alle richieste della stazione appaltante.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e in aumento del costo settimanale a carico dell'utente posto a base di gara.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il concessionario, oltre a vigilare sull'incolumità dei soggetti affidatigli dovrà organizzare attività ricreative, sportive ed artistiche in armonia con le inclinazioni dei bambini che frequenteranno il servizio.

Sono a carico del soggetto gestore:

- l'impiego per l'espletamento del servizio di personale nel numero e con le caratteristiche di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3561 del 04.07.2016 in merito alla "Definizione dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori";
- eventuale impiego di personale in rapporto 1/1 per utenti disabili ove il Consorzio Ovest Solidale non fornisca più la relativa assistenza;
- la progettazione delle attività estive, stipulando gli accordi necessari alla loro realizzazione (contratti con strutture sportive, laboratori naturali ecc...);
- l'affidamento a ditta specializzata della fornitura dei pasti con relativo pagamento degli stessi;
- la cura, l'ordine e il corretto utilizzo dei locali concessi;
- la gestione delle iscrizioni e la riscossione delle rette dalle famiglie in base ai prezzi indicati in sede di gara, con priorità di accesso per i residenti nel Comune di Rosta;
- la sottoscrizione, prima dell'inizio del servizio, della copertura assicurativa del proprio personale e di tutti i minori che frequentano il centro estivo sia per la responsabilità civile che per infortuni o danni a persone o cose.

A tale scopo il Concessionario deve provvedere a stipulare:

- una copertura assicurativa RCT/O, con massimali non inferiori a euro 1.000.000,00 RCT unico ed € 1.000.000,00 RCO unico a risarcimento dei danni provocati a terzi in genere compresi gli utenti, le strutture ed i beni del Comune;
- una polizza infortuni dei minori iscritti al servizio, che contempli i seguenti massimali:
 - € 50.000,00 in caso di morte
 - € 100.000,00 per invalidità permanente
 - € 2.500,00 per cure mediche.

ART. 8 – PERSONALE

Il concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi in oggetto con proprio personale.

L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi, tenendo conto delle tipologie di utenti cui essi sono rivolti, delle attività proposte e del contesto in cui si svolgono, avendo cura di adeguare il numero di operatori in relazione al numero delle iscrizioni.

In tal senso si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3561 del 04.07.2016 in merito alla "Definizione dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori".

I nominativi degli educatori ed il loro curriculum devono essere comunicati al più tardi all'inizio del servizio.

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'amministrazione della verifica puntuale per tutti i dipendenti del possesso dell'attestazione di cui al decreto antipedofilia art.25/bis DPR 313/2002 come introdotto dall'art 2 c. 1 del D.Lgs 4.3.2014 n° 39.

Il Concessionario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della concessione.

Il concessionario deve, altresì, informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto del codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Rosta, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2014 a norma dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.rosta.to.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Atti generali.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Al fine di garantire l'equilibrio economico della concessione a fronte di tariffe stabilite dall'Amministrazione e non rimesse alla discrezionalità dell'Operatore Economico, sono previste le seguenti compensazioni:

- ✓ *concessione in uso gratuito dei locali e pagamento delle utenze;*
- ✓ *pulizia dei locali;*
- ✓ *trasporto per le uscite didattiche nella misura massima di 8 gite (una per la scuola dell'infanzia e 7 per la scuola primaria) entro un raggio di 50 km dal centro estivo;*
- ✓ *eventuale acquisto dei dispositivi di sicurezza anti Covid-19 a favore degli utenti (gel disinfettanti, salviette di carta...), qualora le normative sanitarie ne prevedessero ancora l'obbligatorietà del loro utilizzo;*
- ✓ *eventuale assunzione degli oneri connessi alla predisposizione di eventuali protocolli di sicurezza anti Covid-19, comprensivi di sopralluoghi, redazione planimetrie con le capacità ricettive degli spazi e formazione del personale impiegato nell'attività di Centro estivo comunale, qualora le normative sanitarie ne prevedessero ancora l'obbligatorietà della loro predisposizione.*

ART. 10 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Le strutture assegnate al concessionario per lo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzate esclusivamente per la promozione delle attività di Centro estivo o ad esse correlate (riunioni con gli utenti, riunioni di staff ecc.). È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – REFERENTE

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo ed il numero telefonico (fisso e cellulare) di almeno un referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 08,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni per l'intera durata di svolgimento del servizio.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 12 - PROGRAMMA ATTIVITA' PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI (Scuola dell'Infanzia)

La programmazione deve tener conto della tipologia di utenza interessata e delle caratteristiche della sede di attività.

Deve essere curato con molta attenzione il ritmo quotidiano del bambino, prevedendo momenti di riposo e alternativi di attività di movimento e di attività più tranquilla.

Le attività proposte ai bambini della fascia di età 3-6 anni dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppare la creatività e la libera espressione, anche mediante piccoli laboratori di gioco e di arti espressive;
- incrementare le capacità di socializzazione di sé e degli altri;
- avvicinare i bambini al mondo della natura e dell'avventura.

Il progetto educativo dovrà tenere conto delle seguenti tipologie di attività:

- attività di gioco in autonomia;
- attività manuali, espressive, gioco-motorie, animative, musicali.

ART. 13 - PROGRAMMA ATTIVITA' PER I BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI (Scuola primaria)

La progettazione delle attività rivolte ai bambini della fascia di età 6-11 anni deve tenere conto della tipologia dell'utenza interessata e delle fasce di età individuate, nonché delle caratteristiche strutturali della sede di Centro Estivo e dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- esplorare il territorio avvicinando i ragazzi al mondo della natura e dell'avventura, seguendo obiettivi di educazione ambientale;
- incrementare la conoscenza e l'uso degli spazi e del territorio;
- confrontarsi con gli altri nel rispetto delle regole di convivenza democratica;
- stimolare le capacità espressive, creative e sportive anche attraverso forme propedeutiche a discipline sportive meno conosciute.

Il programma dovrà contenere una gamma di attività ed iniziative alternative da adottarsi in caso di maltempo. L'individuazione dei ritmi e dei contenuti dell'animazione all'interno del centro estivo sono demandate alla professionalità degli animatori, trattandosi di un servizio ad alta specializzazione.

Il progetto educativo dovrà tenere conto delle seguenti tipologie di attività:

- Giochi in autonomia e strutturati
- Tornei di giochi
- Attività sportive
- Attività manuali e di espressione, anche con il ricorso ad associazioni specializzate
- Esplorazione del Territorio e di ambienti naturali
- Attività di educazione ambientale
- Cittadinanza attiva.

ART. 14 – SUB APPALTO

Per la tipologia del servizio oggetto di concessione non è ammesso il sub appalto limitatamente per le prestazioni dei servizi educativi ai sensi dell'art. 174 D.Lgs. 50/2016, ritenendo che la peculiarità dei servizi e della relativa utenza mal si prestino a soluzioni che non assicurino continuità ed omogeneità e che non facciano capo ad un unico centro di responsabilità.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Concessionario le responsabilità connesse e dipendenti dall'uso e dalla gestione dei locali avuti in concessione, nonché dallo svolgimento delle attività ivi praticate.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti del servizio di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 17 - CONTROLLI, VIGILANZA E PENALITÀ

L'Ente potrà controllare l'andamento dei servizi concessi, mediante periodiche verifiche su:

- l'effettiva realizzazione delle attività progettuali;
- l'operato degli educatori.

Qualora fossero rilevate disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, nell'operato del personale, il Concessionario dovrà adeguarsi tempestivamente alle indicazioni impartite dal Comune.

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato d'onori, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penali del valore compreso tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.

L'applicazione della penale avverrà previa contestazione con posta elettronica certificata al concessionario che avrà facoltà di presentare le sue contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione. La mancanza o insufficienza delle stesse comporterà l'applicazione della penale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della PEC; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.

ART. 18 - D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 123 in materia di Tutela della Salute e di Sicurezza sul Lavoro" il servizio di cui alla presente concessione non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente, ed in applicazione della determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Si precisa, inoltre che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione appaltante non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla stazione appaltante stessa.

Si fa presente tuttavia che per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, l'impresa è tenuta ad elaborare il proprio D.U.V.R.I e a provvedere alla attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri della attività svolte.

ART. 19 - GARANZIE CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, per il servizio in oggetto non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Ls. 50/2016.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore del contratto, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
- d) concessione, totale o parziale, dei servizi oggetto del presente capitolato;
- e) grave inadempimento o frode del soggetto gestore atto a compromettere il risultato del servizio;
- f) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- g) avvenuta applicazione di tre sanzioni nell'arco di un trimestre;
- h) apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto gestore o altre procedure derivanti da insolvenza;
- i) inosservanza delle vigenti leggi sulla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro e previdenza per il personale.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, l'Amministrazione procederà, in pieno diritto e senza formalità di sorta, con semplice atto amministrativo, alla risoluzione di ogni rapporto con il soggetto, incamerando la cauzione versata e richiedendo il pieno risarcimento dei danni subiti.

In base all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio in oggetto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, che non possa essere risolta bonariamente tra le parti, sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria, (Foro di Torino), essendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – SPESE

Saranno a carico esclusivo del concessionario tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO/SEGRETARIA GENERALE
Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI

INFORMATIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE N. 679/2016

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (in seguito GDPR) il Comune di Rosta con sede in piazza Vittorio Veneto n. 1 **in qualità di Titolare del trattamento**, informa l'operatore partecipante alla presente procedura in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I dati trattati sono costituiti da dati anagrafici, da dati fiscali, bancari, giudiziari, e quanto altro possa costituire materia di valutazione ai fini dei trattamenti effettuati.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti, anche eventualmente giudiziari e/o particolari, saranno trattati ed utilizzati direttamente dal Titolare del Trattamento nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il perseguimento di finalità, quali, in particolare: l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto e all'esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.

I dati forniti saranno trattati per la gestione dell'affidamento dei servizi di cui trattasi.

In particolare il trattamento trova la sua base giuridica negli artt. 6 par. 1 lettere b) c) e) 9, 10 del Regolamento UE 2016/679.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente autorizzati. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza applicate allo stato dell'arte in linea con l'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.

TEMPO DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate e secondo i termini di legge, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione ulteriori e derivanti dall'instaurazione di rapporti contrattuali con l'interessato.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO

Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli stessi comporterà l'impossibilità per il titolare di dar seguito alle trattative in corso e partecipare alla procedura di gara.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso dell'interessato, salvi casi in cui la comunicazione sia prevista per adempiere ad obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o europea. Per quanto concerne la presente procedura di gara indetta dall'Ente, i dati potranno essere resi noti secondo quanto stabilito in materia di diritto di accesso dalle disposizioni di cui alla Legge 241/90 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l'Ente decida di avvalersi di Responsabili dei Trattamenti esterni, provvederà a nominare tali Responsabili tra coloro che garantiscono piena conformità al Regolamento UE 2016/679.

TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 44- 49 Regolamento UE 2016/679.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'operatore partecipante alla presente procedura potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679 e precisamente a) ottenere la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; b) ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere le informazioni di cui all'art. 15 Regolamento UE 2016/679; - c) ottenere l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti dalla normativa; -d) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati (nei casi previsti dall'art. 18 Regolamento UE 2016/679); e) opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare (nei limiti previsti dall'art. 21 Regolamento UE 2016/679); - f) diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dall'art. 20 Regolamento UE 2016/679).

Il suddetto operatore ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare (Comune di Rosta - Piazza Vittorio Veneto n.1 PEC: protocollo@pec.comune.rosta.to.it) oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali DPO Cristiano Avv. MICHELA e-mail del DPO: c.michela@avvocatipacchiana.com. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento

Allegato 1)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO DIRETTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE: Punteggio massimo attribuibile 70 punti, sulla base del seguente schema:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A) Progetto complessivo del servizio di Centro Estivo suddiviso per gruppi di età: ✓ 3/6 anni ✓ 6/11 anni	40
B) Organizzazione ed articolazione del servizio	21
C) Piano della Formazione e delle Emergenze	6
D) Forme di collaborazione con soggetti esterni	3

L’offerta tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di facciate pari a n. 15 e redatta su foglio A4, con carattere tra i più diffusi e dimensione non inferiore a 12pt. Si invitano i concorrenti ad evitare indicazioni eccessive, sovrabbondanti o materiale informativo circa la storia dell’operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione.

Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l’individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui all’Offerta Economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara.

CRITERIO A) Progetto complessivo del servizio di Centro Estivo suddiviso per gruppi di età (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Profilo	Descrizione	Sub punteggio MAX attribuibile
A1	Progetto ludico/educativo/sportivo per alunni scuola infanzia – Valutazione su elementi innovativi e qualificanti del servizio offerto	15
A2	Progetto ludico/educativo/sportivo per alunni scuola primaria – Valutazione su elementi innovativi e qualificanti del servizio offerto	15
A3	Estensione delle ore giornaliere in aumento rispetto al minimo previsto dal capitolato in entrata o in uscita (1 punto per ogni mezz’ora aggiuntiva per un massimo di 4 punti)	4
A4	Fornitura di attrezzature, strumenti e prestazioni (gratuite per l’Ente e per l’utenza) aggiuntive rispetto al servizio erogato, con descrizione delle modalità per il loro utilizzo	6

CRITERIO B) Organizzazione ed articolazione del servizio (PUNTEGGIO MASSIMO 21)

Profilo	Descrizione	Sub punteggio MAX attribuibile
B1	Cronoprogramma settimanale ed articolazione della giornata: accoglienza, attività educative, momento del pasto, uscita ecc.	9
B2	Gestione delle funzioni operative/amministrative: comunicazione con utenti, gestione iscrizioni, pubblicizzazione	9

	del servizio	
B3	Monitoraggio e verifica del livello di gradimento delle famiglie/utenti sia in relazione alle attività proposte e sia rispetto all'organizzazione del servizio erogato.	3

CRTITERIO C) Piano della Formazione e delle Emergenze (PUNTEGGIO MASSIMO 6)

<i>Profilo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sub punteggio MAX attribuibile</i>
C1	Piano di formazione del personale: ✓ Corsi su attività specifiche da svolgere con gli utenti ✓ Corsi relativi alla gestione delle Risorse Umane	3
C2	Modalità di gestione delle emergenze: Infortuni Mancato ritiro del minore da parte della famiglia	3

CRTITERIO D) Forme di collaborazioni con soggetti esterni (PUNTEGGIO MASSIMO 3)

<i>Profilo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sub punteggio MAX attribuibile</i>
D1	Organizzazione di attività svolte in collaborazione con soggetti esterni: valutazione delle attività proposte	3

Ogni commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi qualitativi, ad attribuire, discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno sulla base dei seguenti parametri:

Non valutabile	Coefficiente pari a 0
Gravemente insufficiente	Coefficiente pari a 0,2
Insufficiente	Coefficiente pari a 0,4
Sufficiente	Coefficiente pari a 0,6
Buono	Coefficiente pari a 0,75
Distinto	Coefficiente pari a 0,9
Ottimo	Coefficiente pari a 1

Ciascun commissario potrà esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.

Successivamente all'attribuzione del punteggio da parte dei commissari, verrà calcolata la media aritmetica dei suddetti coefficienti (punteggi assegnati/n. commissari di gara), la media aritmetica sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile per ogni singolo criterio.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

La sommatoria dei punteggi dei singoli criteri determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica complessiva.

ATTENZIONE: LIMITE TECNICO

Verranno esclusi dalla presente procedura di gara gli operatori economici che non avranno ottenuto complessivamente almeno **35 (trentacinque) punti tecnici**, con riferimento alla sola valutazione della suddetta documentazione.